



Comune di Corio
Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Normativa di riferimento e principi generali

Art. 5 - Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

CAPO II – SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Titolare del trattamento dei dati personali

Art. 7 – Comandante della Polizia Locale

Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali

CAPO III - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 9 – Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza

Art. 10 – Centro di gestione ed archiviazione

Art. 11 – Pubblicità dell'impianto

CAPO IV – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – Modalità di raccolta dati e requisiti dei dati personali

Art. 13 – Conservazione delle immagini

Art. 14 – Misure di sicurezza

Art. 15 – Accesso logico ai sistemi e ai dati

Art. 16 – Diritti dell'interessato

Art. 17 - Accesso alle immagini

Art. 18 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

CAPO V – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 19 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Art. 20 – Modifiche regolamentari

Art. 21 – Norme finali e transitorie

ALLEGATI:

Allegato A – Elenco siti e dispositivi di ripresa

Allegato 1 – Nomina incaricato trattamento dei dati

Allegato 2 – Nomina responsabile trattamento dei dati

Allegato 3 – Nomina responsabile trattamento dei dati a ditta manutentrice impianti.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del sistema di videosorveglianza cittadina ed altre tipologie di videosorveglianza (es: foto e videotrappole, body cam, dash cam), sul territorio del Comune di Corio. Tale sistema è gestito e utilizzato dal Servizio di Polizia Locale, avente sede presso il Municipio di Corio e garantisce che lo stesso si svolga per l'espletamento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e del patrimonio comunale e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
2. Il presente Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «GDPR», acronimo di “General Data Protection Regulation”, è il Regolamento (UE) 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per «impianto di videosorveglianza», qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 5 del presente regolamento;
- per «sistema di videosorveglianza», un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione ed in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente.

2. Sono poi richiamate tutte le altre definizioni riportate dalla legge.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali ottenuti mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio comunale e collegato alla centrale operativa di gestione ed archiviazione presso l'ufficio del Servizio di Polizia Locale.

Art. 4

Normativa di riferimento e principi generali

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
 - Direttiva (UE) 2016/680 (c.d. Direttiva Polizia) relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - D. Lgs. 51/2018 che ha recepito la Direttiva UE 2016/680 (c.d. Direttiva Polizia) relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
 - Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) e Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell’European Data Protection Board (EDPB);
 - Legge del 23 aprile 2009, n. 38, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”
 - Direttiva del Ministero dell’Interno del 2 marzo 2012 recante “Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale”. - Circolari del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 dell’8 febbraio 2005 e n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.
 - Legge n. 65 del 7 marzo 1986 (Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale).
2. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5 del GDPR ed in particolare:
 - Principio di liceità: Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
 - Principio di necessità: In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all’art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l’accesso e l’utilizzazione di dati personali ed identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario

individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme ed il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

- Principio di proporzionalità: La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.
- Principio di finalità: ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

Art. 5

Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Le finalità istituzionali dell'impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Servizio di Polizia Locale per l'esercizio della funzione fondamentale di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dal D.P.R. 24.07.1977; dalla L.R. n. 5/2021 s.m.i. e dalla L. n. 65 del 07.03.1986 sull'ordinamento della Polizia Locale e dai Regolamenti dell'Ente vigenti.
2. L'archivio dei dati registrati per il tempo di conservazione stabilito per legge, costituisce un patrimonio informativo ed uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine, per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa all'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.
3. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 1. sicurezza urbana
 2. protezione civile
 3. prevenzione illeciti amministrativi e reati.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazioni e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) tutelare il territorio anche sotto l'aspetto ambientale;

- f) monitorare il traffico ed acquisire eventuali elementi probatori in caso di sinistro stradale;
 - g) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - h) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali.
4. Il sistema di videosorveglianza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video. In relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, potranno interessare i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata;
 5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di Privacy con un'apposita regolamentazione;
 6. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO

Art. 6

Titolare del trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Corio, in persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante dell'Ente, è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento e adempie a tutti i connessi obblighi previsti dalla Legge per tale carica. Lo stesso promuove la responsabilizzazione ('accountability') delle politiche dell'Ente relativamente al rispetto delle normative in materia di videosorveglianza e cura l'adozione di approcci che tengano costantemente conto del rischio che il trattamento dei dati può comportare per i diritti degli interessati.

Art. 7

Responsabile del Servizio di Vigilanza

1. Il Responsabile della Vigilanza è designato, previa nomina da effettuare con atto del Titolare, quale Incaricato Generale per la Videosorveglianza (IGV);
2. Il Responsabile della Vigilanza designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le apparecchiature di archiviazione dei dati, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
3. Il Responsabile della Vigilanza provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono

effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, ecc.

4. Il Responsabile della Vigilanza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza di quanto disposto dal Regolamento e delle proprie istruzioni. I compiti affidati al Responsabile della Vigilanza devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile della Vigilanza è autorizzato a ricorrere a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, Il Responsabile della Vigilanza procederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile del trattamento mediante contratto ovvero altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 8

Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile della Vigilanza definisce e autorizza i profili di accesso degli incaricati ai dati. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Prima dell'utilizzo, saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento;
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso l'Ente che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

CAPO III

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 9

Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza

1. Le telecamere sono posizionate in punti e/o aree nel territorio comunale. Il sistema potrà essere ulteriormente implementato secondo le necessità e le esigenze future.
2. Il sistema è caratterizzato da:
 - a. un impianto di videosorveglianza classica, costituito da telecamere di contesto, attive 24 ore su 24, dalle quali gli operatori in servizio possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazioni; tali telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco e nero e sono dotate di zoom digitale.
 - b. un sistema di telecamere indicate come 'lettura targhe', costituito da telecamere OCR (Optical Character Recognition - riconoscimento ottico dei caratteri), le quali sono in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito, sono munite di infrarosso impulsato e consentono il riconoscimento delle targhe con un sistema di rilevamento automatico dei caratteri implementato a bordo camera.

- c. un sistema costituito da telecamere mobili di diverse tipologie che possono essere spostate sul territorio in base alle esigenze. Un esempio sono le telecamere cosiddette 'fototrappole', che potranno essere installate per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, giusto il disposto al punto 5.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante della privacy dell'8 aprile 2010.

Art. 10

Centro di gestione ed archiviazione

1. Le apparecchiature informatiche che si occupano della gestione dei dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza sono installate dentro la sala server, un locale ad accesso controllato presente nella sede dell'Ente. Il locale di archiviazione dei dati acquisiti deve essere dotato di serratura a chiave e le apparecchiature devono essere collocate entro armadio rack, anch'esso dotato di serratura a chiave, al fine di garantire un ulteriore livello di protezione dei dati;
2. Tutti i dati sono trattati, gestiti ed archiviati in formato digitale, e vengono trasmessi alla postazione pc nella centrale operativa dell'edificio che ospita il Servizio di Polizia Locale;
3. L'accesso alle banche dati deve avvenire impiegando software distinti dotati entrambi di sistemi di autenticazione basati su credenziali che consentono l'individuazione dell'incaricato che accede al sistema e l'assegnazione delle autorizzazioni associate al suo incarico, ciò in modo del tutto automatico e trasparente per l'operatore.

Art. 11

Pubblicità dell'impianto

1. I cittadini devono essere sempre informati del fatto che stanno accedendo in una zona videosorvegliata. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679, viene comunicato ai cittadini la presenza dell'impianto anzitutto con una informativa di primo livello consistente in specifici cartelli affissi in tutti i luoghi in cui sono posizionate le telecamere, realizzati secondo quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali.

CAPO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12

Modalità di raccolta dati e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 5 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito all'articolo 13;
 - e. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente articolo 5, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
2. Tutti gli apparati di videosorveglianza sono collegati al Centro di gestione ed archiviazione di cui all'articolo 10. Tutti i dati acquisiti e trasmessi dalle telecamere sono archiviati e gestiti in modalità esclusivamente digitale consentendo un elevato grado di precisione, minima perdita di informazioni ed un elevatissimo dettaglio delle riprese;
 3. Il Titolare del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali. Le telecamere per la rilevazione delle targhe, che sfruttano la tecnologia OCR, vengono utilizzate per le esclusive finalità di sicurezza urbana e tutela del patrimonio comunale, e sono installate in ossequio alla direttiva del Ministero degli Interni del 2 marzo 2012;
 4. Le immagini riprese dalle telecamere di cui all'art. 9 - comma 2 - lettera C sono visibili in tempo reale ad una risoluzione tale da garantire la riservatezza e tutela dei dati, e solamente nella fase di interrogazione le riprese diventano visibili alla massima risoluzione programmata, ottemperando in tal modo all'esigenza di riservatezza e tutela dei dati. Le immagini riprese dalle telecamere dotate di sistema OCR a bordo sono visibili in tempo reale ma solo ed unicamente tramite opportuno software di interrogazione che consente all'incaricato di ricevere le informazioni necessarie all'espletamento delle finalità di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 13

Conservazione delle immagini

1. In applicazione del principio di proporzionalità, le immagini vengono conservate per un periodo massimo di 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, dopo di che vengono automaticamente cancellate dal sistema informatico.
2. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'Autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
3. In caso di specifica richiesta di consegna di immagini da parte delle Autorità suddette, i dati saranno trasmessi e cancellati; in caso di richiesta di custodia di immagini da parte delle medesime Autorità, o in caso di delega dell'attività investigativa al Servizio di Polizia Locale, i dati saranno conservati fino al termine di conclusione dell'indagine.

Art. 14

Misure di sicurezza

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento

sono protetti con misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso il Centro di gestione ed archiviazione della centrale operativa del Servizio di Polizia Locale, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni impartite dal Responsabile del Servizio.
3. L'accesso del personale autorizzato al trattamento dei dati avviene, solitamente, durante l'orario di lavoro dell'Ente. In casi eccezionali e per motivi esclusivamente istituzionali è consentito l'accesso anche al di fuori dei giorni stabiliti e dell'orario fissato. In generale i documenti contenenti dati personali sono custoditi in armadi o cassette dotati di chiave. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali profilazioni per l'utilizzo dei sistemi, e prima dell'utilizzo degli impianti essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
4. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso.

Art. 15

Accesso logico ai sistemi e ai dati

1. I trattamenti avvengono nel rispetto dei principi e linee guida definite nel documento contenente le Linee guida - Policy ICT.
2. L'accesso ai sistemi che gestiscono i dati oggetto del presente regolamento ed ai dati oggetto dello specifico trattamento, può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate su disposizione del Responsabile del Servizio.
3. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il perseguimento delle finalità definite per lo specifico trattamento di dati.
4. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito solo alle persone autorizzate dotate di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di verifica relativa ad uno specifico trattamento o ad un insieme di trattamenti.
5. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, sarà verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
6. Le credenziali saranno disattivate in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
7. L'accesso ai vari sistemi software viene registrato all'interno del sistema informatico, le registrazioni avvengono in modo cronologico e consentono al Responsabile del Servizio l'analisi delle operazioni eseguite e dei soggetti che le hanno effettuate.

Art. 16

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza, il Titolare assicura all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR (tra cui quelli di accesso, opposizione, limitazione, cancellazione, ecc.).
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati (RPD), ai contatti riportati nell'Informativa. Il Titolare dovrà provvedere in merito entro trenta (30) giorni dall'istanza.
3. L'interessato può comunque proporre reclamo all'Autorità di controllo dello Stato di residenza.

Art. 17

Accesso alle immagini

1. Per accedere alle immagini l'interessato deve presentare apposita istanza scritta e motivata al Titolare del trattamento.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del Servizio sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e ne darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. L'accesso alle immagini è inoltre consentito:
 - a. al Titolare, al Responsabile del Servizio e agli Incaricati del trattamento;
 - b. ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c. All'Amministratore di Sistema dell'Azienda e agli Amministratori di Sistema delle Aziende che gestiscono e/o hanno in manutenzione l'impianto di videosorveglianza nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle loro specifiche funzioni contrattuali.
5. Sulla base del principio di minimizzazione dei dati, non è consentito l'accesso alle immagini di terzi per scopi diversi da quelli per i quali i dati sono stati raccolti, salvo formale disposizione delle forze dell'ordine o dell'autorità giurisdizionale.

Art. 18

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35 GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante i sistemi oggetto del presente regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare provvederà, previa consultazione con il Responsabile della Protezione dei Dati, all'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento potrebbe rappresentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio.

CAPO V
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 19

Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e ss. GDPR e dagli artt. 37 e ss. D.Lgs. 51/2018.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del Servizio di Vigilanza.

Art. 20

Modifiche regolamentari

1. Il presente Regolamento si aggiorna senza necessità di espressa modifica qualora dovessero intervenire modifiche normative o regolamentari in materia di videosorveglianza e trattamento dei dati personali.

Art. 21

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme legislative vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.